Questioni pregiudiziali

1) Se la norma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI [1] del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, debba essere interpretata nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l'esecuzione e deve eseguire [la decisione sanzionatoria].

2) In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l'autorità dello Stato membro di esecuzione possa sostenere che la condotta indicata dallo Stato membro della decisione nella decisione medesima non corrisponde alla condotta descritta nell'elenco.

[1] GU 2005, L 76, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 23 marzo 2020 — Novartis Pharma GmbH / Abacus Medicine A/S

(Causa C-147/20)

(2020/C 215/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Novartis Pharma GmbH

Resistente: Abacus Medicine A/S

Questioni pregiudiziali

1) Se possa costituire un contingentamento artificioso dei mercati, ai sensi della giurisprudenza della Corte, il fatto che le caratteristiche di sicurezza di un imballaggio originale esterno, previste dall'articolo 54, lettera o), e dall'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE [1], possano essere sostituite dal distributore parallelo, conservando l'imballaggio originale stesso e nel rispetto dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, solo in modo tale che rimangano visibili le tracce della manomissione, dopo che le caratteristiche di sicurezza originariamente presenti siano state rimosse e/o occultate, completamente o parzialmente.

2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi il fatto che le tracce di manomissione siano riconoscibili solo in caso di verifica approfondita del medicinale medesimo da parte di grossisti e/o di persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, quali ad esempio le farmacie, in esecuzione dell'obbligo ad esse incombente ai sensi degli articoli 10, 24 e 30 del regolamento (UE) 2016/161 [2], potendo per contro restare invisibili in caso di verifica superficiale.

3) Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi il fatto che le tracce di manomissione siano riconoscibili solo quando l'imballaggio di un medicinale venga aperto, ad esempio, dal paziente.

4) Se l'articolo 5, punto 3, del regolamento (UE) 2016/161 debba essere interpretato nel senso che il codice a barre contenente l'identificativo univoco di cui all'articolo 3, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/161 debba essere stampato direttamente sull'imballaggio, con la conseguenza che l'apposizione dell'identificativo univoco da parte di un distributore parallelo mediante apposizione di un'etichetta esterna aggiuntiva sull'imballaggio esterno originale risulti non conforme all'articolo 5, punto 3, del regolamento (UE) 2016/161.

([1]) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

([2]) Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU 2016, L 32, pag. 1).

Impugnazione proposta il 27 marzo 2020 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020, causa T-19/18, Lituania/Commissione

(Causa C-153/20 P)

(2020/C 215/28)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič, K. Dieninis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica ceca

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2020 nella causa T-19/18 Lituania/Commissione, EU:T:2020:4, con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso della Repubblica di Lituania del 19 gennaio 2018 diretto all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

— rinviare la causa dinanzi al Tribunale o statuire definitivamente sulla controversia sulla base dei motivi dedotti nell'impugnazione annullando la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Lituania chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-19/18 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), e deduce i seguenti motivi:

(1) erronea interpretazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 65/2011 ([1]) e violazione dell'obbligo di motivazione di una sentenza in quanto il Tribunale, pronunciandosi ai punti da 61 a 80 della sentenza impugnata sui *criteri applicati per determinare la qualità di PMI dei ricorrenti*, non avrebbe esposto in maniera chiara e priva di ambiguità le motivazioni della propria decisione;